



## **NOTE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 455**

### **“DISCIPLINA IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE”**

#### **STORICO**

Il disegno di legge n. 455 costituisce la sintesi di diverse proposte legislative pervenute in materia di servizio idrico integrato, la cui attività istruttoria viene avviata dopo l'approvazione (**29 dicembre 2012**) del disegno di legge **n. 57**, recante “Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato”.

Il **15 gennaio del 2013** vengono incardinati, in Commissione Ambiente, due disegni di legge in materia di servizio idrico: **n. 102**, di iniziativa popolare, e **n. 106**, primo firmatario On. Ragusa. Contestualmente l'On. Panepinto chiede che sia incardinato in Commissione il disegno di legge che porta come primo firmatario il suo nome, **n. 125**, inerente la medesima materia e che pertanto viene abbinato ai precedenti già depositati.

Durante la seduta del **23 gennaio 2013**, in seno alla Commissione si procede ad abbinare ai ddl già incardinati un ulteriore disegno di legge, il **n. 158** di iniziativa dei consigli comunali.

Si ritiene opportuno, contestualmente, istituire una sottocommissione, coordinata dall'On. Palmeri, la cui finalità è quella di accelerare i lavori istruttori.

**IL 22 MAGGIO 2013, IN ESITO AI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE, SI PERVIENE ALLA STESURA DEL DDL 125-102-106-158.**

Il **13 giugno 2013** l'assessore Marino presenta in Commissione il ddl **n. 455** di iniziativa governativa in materia di servizio idrico integrato. La Commissione, seppur con qualche perplessità manifestata dagli On. Panepinto e Palmeri, decide a maggioranza che il ddl 455 sia utilizzato come testo base.



Numerosi sono gli emendamenti che nelle sedute successive la Commissione Ambiente si trova a dover esaminare, discutere e votare.

**IL 19 NOVEMBRE 2013, IN ESITO ALLA VOTAZIONE DEGLI ULTIMI EMENDAMENTI PERVENUTI, IL DDL 455 VIENE INVIATO ALLA COMMISSIONE BILANCIO PER L'ACQUISIZIONE DEL RELATIVO PARERE.**

Decorso quasi un anno, e non avendo ancora ricevuto alcun parere dalla Commissione Bilancio, **il 23 settembre 2014** predispongo il ritiro della richiesta di parere, anche in considerazione della necessità di apportare al testo le opportune modifiche alla luce della sopraggiunta nuova disciplina nazionale sul servizio idrico individuata dal D.L. 133/2014 (Sblocca Italia).

**IL 14 OTTOBRE 2014 L'ASSESSORE CALLERI PRESENTA UN ULTERIORE EMENDAMENTO DI RISCrittURA GOVERNATIVA, 1.GOV.R., CHE NON VERRÀ MAI DISCUSO DALLA COMMISSIONE** perché dopo qualche giorno dal deposito, il suindicato assessore viene rimosso dal suo incarico e sostituito dalla Dott.ssa Contraffatto.

Dopo un periodo di circa cinque mesi di silenzio da parte del Governo, nel quale la Commissione ha sollecitato in più occasioni il neo assessore ad indicare la linea da seguire per l'iter dei lavori, **IL 4 MARZO 2015, QUEST'ULTIMO RITIRA LA RISCrittURA GOVERNATIVA 1.GOV.R E NE PRESENTA UN'ALTRA, LA QUALE VERRÀ BOCCIATA, ALL'UNANIMITÀ, DALLA COMMISSIONE.**

Dalla seduta del **25 marzo 2015 (durante la quale viene approvato l'articolo 1)** in avanti si procede all'esame degli emendamenti presentati al ddl 455-125-102-106-158. In tale contesto emergono diverse criticità, alcune delle quali manifestate dagli On. colleghi componenti della Commissione, altre dall'assessore Contraffatto e dell' Avv. Spedale, componente della segreteria tecnica dello stesso assessore. Per tali ragioni ritengo opportuno effettuare alcuni approfondimenti tecnici, in esito ai quali si procede alle **RISCrittURE DEGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 5**, in parte condivise dall'assessore contraffatto, le quali hanno ad oggetto l'autorità di bacino, gli organi dell'autorità di bacino, l'individuazione degli ato e la gestione del servizio idrico integrato.

In considerazione, poi, della paventata possibilità da parte del Governo nazionale di procedere ad un **COMMISSARIAMENTO DELLA REGIONE** per il mancato adeguamento da parte della stessa, entro il 31 dicembre 2014, alla normativa nazionale



in materia di servizio idrico, chiedo ai componenti della Commissione un atto di responsabilità, al fine di pervenire ad un risultato positivo che possa scongiurare il commissariamento.

Durante la seduta del **26 maggio 2015** si procede alla votazione dei singoli articoli, i quali, seppur in qualche caso con il parere negativo del Governo, vengono tutti approvati.

### **LA VOTAZIONE DELL'INTERO ARTICOLATO E LA RELATIVA TRASMISSIONE IN COMMISSIONE BILANCIO AVVIENE IN DATA IN 5 GIUGNO 2015.**

Il **9 luglio 2015** la Commissione Bilancio esprime parere favorevole, seppure presentando tre emendamenti, relativi unicamente alle disposizioni afferenti il personale, che verranno successivamente approvati durante la seduta del **16 luglio** della Commissione Ambiente.

In tale sede si procede anche all'analisi di alcuni **RILIEVI EFFETTUATI DAL SERVIZIO STUDI DELL'ARS**, con nota del 14 luglio 2015, e che inducono la commissione ad emendare alcune norme del testo al fine di uniformarne il contenuto al dettato normativo nazionale.

Secondo tali rilievi, il ddl in oggetto conteneva alcune disposizione di “*dubbia costituzionalità*”, che avrebbero potuto porsi in contrasto con le previsioni dell'art. 117 Cost. in materia di “tutela della concorrenza”, afferente alla competenza esclusiva dello Stato.

Con riferimento alle singole disposizioni contenute nel testo, il Servizio Studi ha ritenuto che profili di incostituzionalità potessero ravvisarsi all'art. 1, comma 1, laddove la norma qualifica l'acqua come bene pubblico “**PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA**”. Si fa riferimento, nel caso di specie, ad una serie di sentenze della Corte Costituzionale che qualificano il servizio idrico in termini di “*rilevanza economica*”, trattandosi di un servizio che si inserisce in uno specifico e peculiare mercato, e per il quale è escluso qualsiasi potere degli enti infrastrutturali di pervenire ad una diversa qualificazione (sent. n. 187/2011, sent. n. 32/2015).

Per tali ragioni, e per scongiurare il rischio di impugnazione innanzi alla Corte Costituzionale, si è ritenuto di dover procedere ad una modifica, eliminando la dizione “*privo di rilevanza economica*” e sostituendola con la più corretta formula “*non assoggettabile a finalità lucrative*”.



Scopo di tale emendamento è quello di evitare che dalla gestione dell'acqua si possa pensare di trarre un profitto.

Profili di incostituzionalità potevano ravvisarsi anche all'art. 5, comma 3, lettera f) , laddove si prevedeva che la **GESTIONE DOVESSE ESSERE AFFIDATA AD UN SOGGETTO PUBBLICO**.

In considerazione del fatto che, come affermato anche dalla Corte Costituzionale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l'ente o il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all'Ato, poiché la normativa statale non consente che la legge regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione, si è ritenuto opportuno eliminare la parola "pubblico" dall'articolo 5, comma 3, lettera f), il cui contenuto specificherò meglio in seguito.

Ulteriore rilievo di dubbia costituzionalità sollevata dal Servizio Studi dell'Ars è relativo all'art. 6 comma 2, nella parte in cui è prevista la possibilità che la **GESTIONE DELLE ACQUE POSSA ESSERE ESERCITATA DA SINGOLI COMUNI**. A tal uopo si legga la sent. 32/2015 della Corte costituzionale che, nel richiamare l'art. 147 bis comma 2 del D.Lgs. 152/2006, chiarisce il principio della "unicità del gestore" al fine di superare la frammentazione del servizio.

Per tale ragione anche l'art. 6 è stato oggetto di specifici emendamenti al fine di evitare qualsiasi contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale, posto che esistono dei limiti all'affidamento in house del servizio idrico. La Corte Costituzionale ha affermato che in esito al referendum popolare abrogativo dell'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, infatti, non si è riespansa la possibilità di decidere, a livello locale, quale strumento utilizzare nella gestione dei servizi, ma si è più correttamente riespansa la possibilità di procedere all'affidamento in house del servizio idrico, precisando che tale scelta spetta unicamente all'ente gestore degli ATO e nei rigorosi limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nulla potendo normare le regioni al riguardo al fine di imporre o privilegiare una modalità di affidamento rispetto ad un'altra, né direttamente né surrettiziamente.

Per le ragioni appena esposte, all'art. 6, comma 6, sono stati eliminati tutti i riferimenti ai singoli comuni e alla gestione in forma singola.

È stata però inserita una "deroga", laddove si prevede che i comuni che si trovino in particolari condizioni, come meglio si vedrà in seguito, possano gestire il servizio idrico



in forma singola e diretta. E ciò pur sempre in ossequio a quanto ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 325/2010, nella quale si legge che “i casi di affidamento in house, quale modello organizzativo succedaneo della (vietata) gestione diretta da parte dell’ente pubblico, debbono ritenersi eccezionali e tassativamente previsti”.

Tale ultima disposizione intende richiamare quanto previsto dall’art. 7 del D.L.133/2014 (Sblocca Italia). La norma nazionale stabilisce, in via eccezionale, che i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possano continuare le gestioni del servizio idrico in forma autonoma, sempre che detti comuni si trovino in particolari condizioni geografiche e idrologiche

## **ARTICOLATO**

**L’ART. 1** definisce i **PRINCIPI GENERALI** su cui si fonda l’intero ddl. Come già detto in precedenza, il comma 1 dell’art. 1 è stato oggetto di osservazioni critiche da parte del Servizio Studi dell’Assemblea Regionale Siciliana, ove qualificava l’acqua come bene pubblico “*privo di rilevanza economica*”. Tali criticità sono state superate grazie all’emendamento 1.1. di cui si è ampiamente detto in precedenza.

Lo stesso articolo 1 contiene, poi, ulteriori principi fondamentali, i quali tendono a garantire l’uso responsabile e sostenibile delle risorse idriche, l’erogazione giornaliera di un quantitativo minimo vitale di acqua per tutti i residenti nella Regione, nonché una preferenza per la gestione pubblica del servizio idrico integrato nelle forme consentite dal vigente ordinamento giuridico, posto che lo stesso è da considerarsi un servizio pubblico locale di interesse generale non assoggettabile a finalità lucrative.

**L’ART. 2** istituisce l’**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE**, delineandone la composizione e le competenze. In particolare, gli organi dell’autorità di bacino sono così definiti:

1. **Il Comitato istituzionale permanente** il quale adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di bacino regionale. Tale Comitato, oltre ad essere presieduto dal Presidente della Regione, vede la necessaria partecipazione degli assessori regionali ai quali è riconosciuta una competenza in materia di servizio idrico o in capo ai quali si configura,



comunque, un interesse in tale settore (si pensi, tra gli altri all'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, all'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, dall'Assessore regionale per le attività produttive ecc.). Il Comitato, inoltre, si compone del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci per ogni Ambito Territoriale Ottimale di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da tre componenti designati dall'ANCI Sicilia, di cui due in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

2. **La segreteria tecnica-operativa**, la quale coincide con una struttura di livello intermedio del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
3. **La Commissione di coordinamento e pianificazione**: composta dai Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Dipartimento Regionale dell'Energia, del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, del Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali, del Dipartimento Regionale della Pianificazione strategica Sanità, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, del Dipartimento Regionale delle Attività produttive, del Dipartimento Regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, del Dipartimento Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.
4. **La Commissione di coordinamento e pianificazione**, alla quale spetta il compito di predisporre gli atti adottati dal Comitato istituzionale permanente e ne cura l'attuazione.

Lo stesso articolo 2 individua, inoltre, ulteriori competenze spettanti all'Autorità di bacino regionale, tra le quali la redazione e l'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, oltre all'elaborazione di proposte finalizzate a dare operatività al suddetto piano; la norma attribuisce, poi, all'Autorità di Bacino Regionale un potere di vigilanza sulla corretta redazione del Piano d'Ambito e la facoltà di formulare proposte in materia di tutela dei diritti degli utenti.

**L'ART. 3** istituisce il **COMITATO DI CONSULTAZIONE PERMANENTE** sul Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia a cui partecipano le forze sociali, economiche, associative, ambientaliste, dei consumatori, istituzionali, oltre al



Forum per il movimento dell'acqua ed ai rappresentanti dei Comuni di ogni Assemblea Territoriale Idrica di ciascun Ambito territoriale ottimale.

L'istituzione di tale Comitato risponde all'esigenza di creare un organo di consultazione che possa determinare uno specifico indirizzo, anche mediante l'individuazione delle azioni necessarie per affrontare le problematiche legate al ciclo dell'acqua ed alla difesa del suolo nell'attività di programmazione e di pianificazione.

**L'ART. 4** dispone il **RIORDINO DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE** della Regione in materia di risorse idriche, ivi comprese quelle relative all'uso plurimo delle acque per finalità di uso potabile, minerale, agricolo e industriale, che sono attribuite all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

Ciò si è reso necessario in considerazione del fatto che, fino ad oggi, le suddette competenze erano eccessivamente frammentate, essendo attribuite ad assessorati e dipartimenti diversi.

**L'ART. 5** stabilisce i criteri di individuazione degli **AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI**. Si è previsto, innanzitutto, che gli ambiti territoriali (in un numero compreso tra 5 e 9) debbano coincidere con i bacini idrografici, tenendo in considerazione il numero di utenti da servire, le risorse idriche presenti nel territorio compreso nell'ambito da individuare, nonché l'estensione territoriale e delle infrastrutture presenti nell'area. La competenza ad istituire i nuovi ambiti è attribuita all'Assessore per l'energia e per i servizi di pubblica utilità su proposta dell'Autorità di Bacino Unica Regionale, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e l'Associazione dei Comuni Siciliani (ANCI).

In ogni Ambito Territoriale Ottimale è costituita un'**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA**, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, composta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ATO, che eleggono il Presidente dell'Assemblea che esercita le funzioni già attribuite alle sopresse Autorità.

All'Assemblea Territoriale Idrica è attribuito il compito di provvedere all'approvazione e all'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del D.lgs. 152/2006,



oltre che all'approvazione della proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico.

Tra le competenze elencate, alla lettera f) era previsto l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad un "soggetto pubblico gestore del servizio". Anche questo punto, come detto in precedenza, è stato oggetto di rilievo da parte del servizio studi dell'ARS; si è posto rimedio con l'emendamento 5.1, eliminando il riferimento ad un particolare soggetto gestore e sostituendolo con una indicazione più generica.

Tra le altre competenze elencate, appare opportuno ricordare che alle Assemblee Territoriali Idriche è attribuito il compito di provvedere all'approvazione del Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, all'approvazione del Piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi, nonché alla delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, della costituzione di sub-ambiti.

In sede di approvazione ed aggiornamento dei Piani operativi triennali, le Assemblee territoriali idriche prevedono adeguate modifiche alle condutture idriche di adduzione in acciaio per dotarle di impianti di protezione catodica.

Entro 90 giorni dall'individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, i Comuni che presentano caratteristiche territoriali e idrografiche non omogenee con l'ambito di appartenenza, possono, deliberare di far parte di altro ambito territoriale ottimale, previo parere favorevole dell'assessore all'energia, competente ai sensi del comma 1 dell'articolo 5.

Il comma 6 dell'art. 5 riveste particolare importanza, posto che la **GESTIONE DEI SISTEMI E DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIENE AFFIDATA AI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**, determinando la possibile sottrazione della gestione di tali adempimenti a SiciliaAcque S.p.A., con possibile motivo di recesso dalla convenzione.

**L'ARTICOLO 6** stabilisce che la **GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)** debba essere realizzata senza finalità lucrative, perseguendo obiettivi di carattere sociale e ambientale. Tale gestione, inoltre, è finanziata attraverso specifici meccanismi tariffari.



L'affidamento della gestione del SII avviene sulla base dei criteri disposti dalla norma, i quali tengono conto della necessità di **PREFERIRE IL SOGGETTO PUBBLICO** (Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra Comuni) quale ente gestore del servizio, senza tuttavia escludere la possibilità di altre categorie di soggetti gestori.

Anche questo comma è stato oggetto di osservazioni da parte del Servizio Studi, nella parte in cui prevedeva la possibilità che la gestione delle acque potesse essere esercitata da "singoli comuni". Anche in questo caso la commissione (emendamento 6.1) ha provveduto, come detto in precedenza, ad effettuare le opportune modifiche e optando per un sistema di gestione che presenti le garanzie di unicità previste dall'art. 147 del D.Lgs. 152/2006.

L'articolo 6, inoltre, prevede la possibilità che le assemblee territoriali idriche si servano di un sistema di plurigestione del SII, affidandolo in ogni ambito territoriale ottimale a più gestori pubblici che dispongano delle strutture e dei mezzi per la gestione del ciclo integrato dell'acqua.

È consentita la creazione di sub-ambiti composti da più Comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio in forma associata, anche ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 (emendamento 6.1).

La norma dispone, poi, che le società a capitale interamente pubblico continuino a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall'ente o dagli enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, sussistendone le condizioni richiamate dalla stessa norma, tenendo pur sempre conto del fatto che la legge predilige la gestione del SII da parte di soggetti pubblici. Questa disposizione opera nell'ipotesi in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;
- b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici proprietari;
- c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.

La sussistenza delle suddette condizioni è accertata mediante adozione di apposita delibera del Consiglio Comunale dell'ente o degli enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale delle suddette società, che possono eventualmente apportare modifiche agli statuti o stabilire una nuova durata dell'affidamento del servizio idrico



integrato alle stesse società; tali società possono anche assumere la gestione del sistema idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale ovvero dell'Area metropolitana di riferimento, nelle ipotesi in cui detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel territorio da servire. In siffatta ipotesi, dette società possono ampliare la propria compagine sociale o stipulare apposito contratto di servizio con l'ente o gli enti locali interessati.

L'articolo 6, infine, istituisce il **FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI SOGGETTI MENO ABBIENTI** per far fronte ai pagamenti delle "bollette" afferenti il servizio idrico integrato. Il fondo, per il primo anno, sarà alimentato attraverso parte delle risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico. A partire dal secondo anno, il fondo sarà alimentato mediante l'accantonamento pari allo 0,2% del fatturato complessivo annuo.

I beneficiari del suddetto fondo sono individuati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di altri indicatori reddituali, quali attestazioni che certifichino la condizione di indigenza, di disoccupazione ovvero di mancata percezione di reddito.

Tutte le modalità di attuazione, in ordine all'individuazione dei soggetti beneficiari e alla gestione del fondo, sono stabilite con decreto dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l'Assessore per la famiglia, politiche sociali e lavoro.

**L'ART. 7** individua il **REGIME TRANSITORIO** in attesa della definizione degli ambiti di cui all'articolo 5.

Si prevede, infatti, che nelle more della definizione degli ambiti, ma non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, continueranno a sussistere le attuali perimetrazioni degli Ambiti territoriali ottimali e conserveranno efficacia gli strumenti di pianificazione esistenti.

In attesa della costituzione degli ambiti e delle assemblee idriche, al Comitato permanente dell'Autorità di Bacino partecipano i commissari straordinari delle soppresse ATO.

Sino alla costituzione degli Ambiti di cui all'articolo 5, è disposta la proroga delle funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d'ambito,



coincidenti con i commissari straordinari di cui alla legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, articolo 1, commi 3 e 4, in ciascun Ambito territoriale ottimale di ciascuna provincia.

Il comma 4 prevede l'applicazione dell'art. 173 D.Lgs. 152/2006, nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni previste dallo stesso, per la salvaguardia del personale delle società affidatarie del servizio idrico integrato, che hanno cessato l'attività al 31 dicembre 2014.

Il comma 5 dispone che **LA GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE SOPPRESSE ATO SONO RIUNITE PRESSO L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**, con delega per il controllo dei documenti contabili all'ufficio speciale presso l'assessorato regionale per l'economia, senza alcuna novazione dei rapporti giuridici pregressi o oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7, infine, stabilisce che i comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato, continuano la gestione diretta dello stesso fino al termine di un anno dall'avvenuta definizione degli ambiti previsti dal ddl in esame. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 dello stesso ddl.

**L'ART. 8** prevede che l'Autorità di bacino regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, debba valutare la sussistenza dei presupposti per **L'EVENTUALE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DALLA CONVENZIONE CON SICILIACQUE S.P.A.** ed in ogni caso deve avviare le procedure per la revisione della stessa al fine di allinearla ai principi generali dell'ordinamento giuridico statale.

**L'ART. 9** contiene tutte le disposizioni relative alla **GESTIONE DEL PERSONALE** delle soppresse Autorità d'Ambito Ottimale.

Costituite le Assemblee territoriali idriche di cui all'art. 5 e terminata la liquidazione delle soppresse ATO, il personale di queste ultime transita alle Assemblee territoriali idriche, che provvedono alla relativa assegnazione, per le attività inerenti alle proprie competenze, anche a livello decentrato.



Le Assemblee territoriali idriche applicano al personale trasferito i trattamenti economici e normativi già acquisiti in precedenza, salvo modifiche dei contratti collettivi di categoria.

I rapporti di lavoro a tempo determinato, in essere presso le forme di cooperazione di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione del 7 agosto 2001 alla data del 31 dicembre 2012, continuano con le assemblee idriche territoriali fino alla loro naturale scadenza.

Gli oneri finanziari per il personale sono coperti dai proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Le modalità di ripartizione di detti oneri è stabilito con decreto assessoriale.

**L'ART. 10** istituisce il **COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE DEGLI UTENTI** e il tavolo consultivo permanente sulle tariffe di cui all'articolo 50, commi 1 e 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, strumenti che garantiscono la partecipazione dei lavoratori del servizio idrico integrato e degli abitanti del territorio alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione.

**L'ART. 11** contiene disposizioni relative ai **COMUNI CHE NON HANNO CONSEGNATO GLI IMPIANTI** e che devono adeguare i propri modelli gestionali ai criteri stabiliti dalla legge, decorso il termine di cui al comma 8 dell'art. 7. Inoltre, possono avere accesso ai finanziamenti previsti per l'adeguamento degli impianti di depurazione e reti idriche.

**L'ART. 12** costituisce una norma di fondamentale importanza, in quanto prevede un **QUANTITATIVO MINIMO VITALE GARANTITO DI ACQUA** che deve essere erogata ad ogni cittadino, per far fronte alle proprie necessità di vita. Il quantitativo minimo vitale è stabilito nella misura di 50 litri al giorno e l'erogazione non può essere sospesa. Il costo di tale erogazione è garantito nei limiti delle risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. In caso di morosità nel pagamento delle bollette, il gestore provvede a installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona.



**L'ART. 13** fissa i criteri attraverso i quali le Assemblee territoriali idriche determinano i propri **MODELLI TARIFFARI**, che saranno approvati dalla Giunta regionale. I criteri di determinazione sono quelli previsti dall'art. 154 del D.Lgs. 152/2006.

**L'ART. 14** prevede l'istituzione, con decreto del Presidente della Regione, di una **COMMISSIONE TECNICA PRESSO LE ATO** in liquidazione, che abbiano già affidato la gestione del SII ad enti di diritto privato, allo scopo di verificare eventuali inadempimenti contrattuali rispetto alle convenzioni di affidamento stipulate, nel termine di 90 giorni dalla loro istituzione. Nell'ipotesi in cui fossero accertate dette inadempienze, la commissione avanza al Presidente della Regione una proposta di risoluzione anticipata della convenzione.

Le commissioni sono presiedute dai commissari degli ATO in liquidazione e composte da tre sindaci dei comuni appartenenti all'ATO, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante dei comitati di cittadini dell'acqua pubblica e da un funzionario del Dipartimento acque e rifiuti dell'assessorato regionale all'energia.

## **CONCLUSIONI**

Attraverso il disegno di legge in parola, il cui *iter* – come si è avuto modo di vedere – è stato particolarmente complesso, si è voluto delineare una cornice legislativa che rispondesse *in primis* al risultato referendario del 2011 e, conseguentemente, restituisse l'accezione "*bene comune*" alla risorsa idrica.

La previsione *de qua* è stata perseguita mediante norme che privilegiano forme di gestione pubblica del servizio idrico integrato, il cui fine ultimo è quello di garantire maggiore trasparenza nella gestione da parte degli soggetti preposti (art. 1).

Attraverso l'individuazione del perimetro degli ambiti territoriali ottimali con i distretti idrogeografici (art.5), inoltre, si è garantita la possibilità di creare bacini di utenza il più possibile coincidenti con le reali risorse del territorio.

Ulteriore obiettivo raggiunto nel corso dei lavori istruttori della Commissione è stato quello di garantire forme di partecipazione e monitoraggio della gestione del servizio nel suo complesso da parte degli utenti finali. A tal uopo sono stati costituiti il Comitato di



consultazione permanente (art. 3), il Comitato consultivo permanente degli utenti e il Tavolo consultivo permanente sulle tariffe (art. 10).

Ulteriore, importante previsione contenuta nel DDL, è l'erogazione di un quantitativo minimo vitale d'acqua (art. 12), individuato nella misura di 50 litri al giorno per persona, la quale non può in alcun modo essere sospesa neanche nelle ipotesi di morosità dell'utente.

Complementare a tale, ultima, previsione è la creazione di un "*fondo di solidarietà*" (art. 6), il cui scopo è quello di aiutare i soggetti meno abbienti nel pagamento delle bollette afferenti il servizio idrico.

Infine, il testo ha il pregio di prevedere criteri omogenei per la determinazione della tariffa (art. 13) intesa quale corrispettivo del servizio idrico integrato e determinata, per l'appunto, sulla base di una serie di parametri, quali la qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dei costi di gestione e via dicendo.

(n. 455-125-102-106-158/A)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE (n. 455)

presentato dal Presidente della Regione

(CROCETTA)

su proposta dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità

(MARINO)

l'11 giugno 2013

*Disciplina in materia di risorse idriche*

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 125)

presentato dai deputati: Panepinto, Digiacomò, Maggio, Panarello

il 14 gennaio 2013

*Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.  
Adeguamento della disciplina del servizio idrico alle risultanze del  
referendum popolare del giugno 2011*

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 102)  
DI INIZIATIVA POPOLARE

presentato il 24 novembre 2010

*Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.  
Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia*

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 106)

presentato dal deputato: Ragusa

l' 8 gennaio 2013

*Disposizioni per la gestione delle acque e la ripubblicizzazione del servizio  
idrico*

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 158)  
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLI COMUNALI

presentato il 18 marzo 2010

*Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.  
Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia*

(OMISSIS)

----O----

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA 'AMBIENTE  
E TERRITORIO: Lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente, foreste,  
comunicazioni, trasporti, turismo e sport'

Composta dai deputati:

Trizzino Giampiero *presidente*, Tamajo Edmondo *vicepresidente*, Malafarina Antonio *vicepresidente*, Ferrandelli Fabrizio *segretario*, Assenza Giorgio, Barbagallo Anthony Emanuele, Cirone Maria, Fazio Girolamo, Federico Giuseppe, Foti Angela, Palmeri Valentina, Raia Concetta, Sorbello Giuseppe, Sudano Valeria, Turano Girolamo.

Presentata il 16 luglio 2015

----O----

## DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE

### *Disciplina in materia di risorse idriche*

#### Art. 1.

#### *Principi e Finalità*

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), dello Statuto, considera l'acqua come bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale e sociale. Considera altresì che la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile a ragioni di mercato, così come sancito dalla Risoluzione n. 64 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 28 luglio 2010.

2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di definire i principi per la tutela, il governo pubblico e partecipativo della gestione delle acque, il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo contrastando il rischio frane ed alluvioni nonché il processo di desertificazione, in grado di garantire un uso della risorsa rispettoso dei criteri di sostenibilità, solidarietà, trasparenza, equità sociale ed efficacia. Disciplina altresì funzioni e compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua sotto il profilo quantitativo e qualitativo, tenendo conto prioritariamente della salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future, promuovendo:

a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene comune pubblico essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, secondo criteri di efficacia, trasparenza, equità sociale e solidarietà e con l'obiettivo di salvaguardare i diritti delle future generazioni e l'integrità e la tutela del patrimonio ambientale;

b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, successivamente all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati;

c) la gestione pubblica dei beni del demanio idrico senza finalità lucrative. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali;

d) il miglioramento della qualità delle acque, sotto il profilo igienico-sanitario e nel rispetto degli obiettivi relativi al buono stato ecologico delle acque, in linea con il "*Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee*" della Commissione europea, attraverso la prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di inquinamento e la realizzazione di un efficace sistema di trattamento delle acque reflue e del riciclo delle acque utilizzate;

e) il raggiungimento degli obiettivi di qualità sulla base della programmazione della gestione delle fonti puntuali e diffuse e degli usi delle acque;

f) l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, di un quantitativo minimo vitale, pari a 50 litri per persona per tutti i residenti della Regione;

g) l'introduzione, al fine di favorire lo sviluppo di politiche di utilizzo della risorsa nel rispetto dei principi di efficienza, razionalità e corretto uso dell'acqua, di tecnologie sostenibili nella gestione dei servizi idrici integrati e degli acquedotti irrigui;

h) la progressiva sostituzione dell'uso dell'energia elettrica di rete per gli impianti inerenti alla gestione idrica, dall'adduzione alla depurazione, con impianti di produzione d'energia rinnovabile.

3. La presente legge favorisce lo sviluppo di un sistema finalizzato al conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo e al contrasto del rischio frane e alluvioni, nonché del processo di desertificazione, promuovendo:

a) la prevenzione del rischio idrogeologico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;

b) la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;

c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;

d) la realizzazione, la manutenzione, la gestione e il recupero delle infrastrutture idrauliche e degli impianti;

e) l'attività di recupero delle acque meteoriche;

f) la progressiva sostituzione degli impianti di depurazione convenzionali con impianti per il trattamento, il recupero e il riutilizzo delle acque grigie e nere, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, della Direttiva europea n. 271/91 e del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 185/2003, integrati, ove possibile, con sistemi di fitodepurazione;

g) la realizzazione di interventi a difesa degli abitati e delle strutture esistenti che tengano conto delle condizioni di naturalità dei fiumi, della riqualificazione dei corsi d'acqua, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica nell'ottica di un progressivo miglioramento ecologico del sistema;

h) la realizzazione di un unico Sistema informativo regionale accessibile *on line* costituito dall'insieme delle banche dati ed informazioni, anche georiferite, in materia di tutela delle acque e del territorio, rischio frane ed alluvioni, processo di desertificazione, servizio idrico integrato dell'intero distretto idrografico della Sicilia.

4. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, procede a riattribuire, secondo le modalità di cui all'articolo 5, le funzioni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimale già esercitate ai sensi dell'articolo 148 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La riorganizzazione del servizio idrico integrato è attuata al fine di garantire la qualità, l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, l'equità sociale e la solidarietà nonché l'omogeneizzazione dei livelli del servizio e della relativa tariffa, anche in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 113 e 116 del 18 luglio 2011.

5. La Regione promuove la gestione pubblica del servizio idrico integrato nelle forme consentite dal vigente ordinamento giuridico europeo che, ai sensi degli articoli 106, § 2 e 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nonché dell'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, è da considerarsi un servizio pubblico locale di interesse generale.

6. La Regione avvia la progressiva definizione di un sistema tariffario unitario.

## Art. 2.

### *Istituzione dell'Autorità di Bacino Unica Regionale*

1. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, presso la Presidenza della Regione, l'Autorità di Bacino Regionale, con il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino idrografico ai sensi della lettera h), comma 1, dell'articolo 64 del Decreto legislativo 3 aprile, n.152 e in adempimento delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino unica regionale:

- a) il Comitato Istituzionale permanente;
- b) la Segreteria tecnica-operativa;
- c) la Commissione di coordinamento e pianificazione.

3. Gli organi dell'Autorità di bacino sono così composti:

a) il Comitato istituzionale permanente, presieduto dal Presidente della Regione, è altresì composto dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, dall'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, dall'Assessore regionale per le attività produttive, dall'Assessore regionale per le infrastrutture, mobilità e trasporti, dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, dall'Assessore regionale per la salute, dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci per ogni Ambito Territoriale Ottimale di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, da tre componenti designati dall'ANCI Sicilia, di cui due in rappresentanza dei Comuni

con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Le adunanze del Comitato istituzionale permanente sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

b) La segreteria tecnica-operativa coincide con una struttura di livello intermedio del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

c) la Commissione di coordinamento e pianificazione è composta dai Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Dipartimento Regionale dell'Energia, del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, del Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali, del Dipartimento Regionale della Pianificazione strategica Sanità, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, del Dipartimento Regionale delle Attività produttive, del Dipartimento Regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, del Dipartimento Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

4. Le funzioni degli organi dell'Autorità di bacino unica regionale sono le seguenti:

a) Il Comitato istituzionale permanente adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino regionale;

b) la Commissione di coordinamento e pianificazione predispone gli atti adottati dal Comitato istituzionale permanente e ne cura l'attuazione.

5. L'Autorità di Bacino Regionale ha competenza in materia di:

a) redazione e aggiornamento di un 'bilancio idrico regionale', inteso come processo di valutazione di tutte le componenti in ingresso ed in uscita del sistema idrico, al fine di esplicitare: il diritto all'acqua; l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico; la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali;

b) redazione e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, in attuazione dell'articolo 13, comma 1, della Direttiva comunitaria n. 2000/60/CE, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a, n. 2, e dell'articolo 66, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le disposizioni del suddetto Piano di gestione sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e per gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati;

c) elaborazione di proposte per dare operatività al programma di misure per raggiungere gli obiettivi ambientali individuati nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, secondo i principi contenuti nelle Direttive 60/2000/CE e 60/2007. I piani ed i programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio sono coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia;

d) creazione di una banca dati per la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione di dati statistici predisposti dagli organi competenti su tutti i pozzi privati, sui contratti di concessione e relativa remunerazione, con riferimento alla disponibilità privata delle risorse idriche per l'uso idropotabile, irriguo, industriale, sui prelievi effettuati, sugli allacciamenti abusivi;

e) creazione di una banca dati per la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione di dati statistici predisposti dagli organi competenti sulle concessioni per l'imbottigliamento delle acque minerali, relativa remunerazione e sugli effettivi prelievi;

f) elaborazione di proposte per favorire il riutilizzo dell'acqua impiegata all'interno degli impianti industriali con la sola reintegrazione del quantitativo disperso nel processo industriale e con esclusione, ove possibile, del prelievo diretto di acqua proveniente da falda.

6. L'Autorità di Bacino unica Regionale, oltre alle funzioni individuate dall'articolo 63 del Decreto legislativo n. 152/2006, esercita altresì le seguenti:

a) vigilanza sul rispetto dei livelli minimi di qualità del servizio irriguo e potabile;

b) vigilanza sulla corretta redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo numero 152 del 3 aprile 2006 nel rispetto dei principi della presente legge e delle indicazioni degli strumenti pianificatori;

c) vigilanza sulla trasparenza della contabilità delle gestioni e di valutazione dei costi delle singole prestazioni;

d) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente;

e) formulazione di proposte in materia di tutela dei diritti degli utenti;

f) formulazione di pareri in merito al servizio idrico integrato su richiesta del governo regionale ovvero degli Enti locali;

g) trasmissione annuale alla competente commissione legislativa dell'ARS di una relazione sull'attività svolta.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.

### Art. 3.

#### *Istituzione del Comitato di consultazione permanente sul Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione istituisce il Comitato di consultazione permanente sul Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia al fine di favorire la partecipazione

democratica, in conformità con le disposizioni contenute nella ‘*Convenzione sull’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale*’ approvata ad Arhus il 25 giugno 1998. Il suddetto Comitato è convocato periodicamente dal Presidente della Regione al fine di individuare le azioni necessarie per affrontare i problemi legati al ciclo dell’acqua ed alla difesa del suolo nell’attività di programmazione e di pianificazione.

2. Alle riunioni del Comitato di cui al comma 1, partecipano le forze sociali, economiche, associative, ambientaliste, dei consumatori, istituzionali e del Forum per il movimento dell’acqua ed i rappresentanti dei Comuni di ogni Assemblea Territoriale Idrica di ciascun Ambito territoriale ottimale.

#### Art. 4.

##### *Riordino delle competenze amministrative in materia di risorse idriche*

1. Fatte salve le competenze dell’Autorità di Bacino regionale di cui all’articolo 2 e delle Assemblee territoriali di cui all’articolo 5, tutte le competenze amministrative della Regione in materia di risorse idriche, ivi comprese quelle relative all’uso plurimo delle acque per finalità di uso potabile, minerale, agricolo e industriale sono attribuite all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.

2. Su proposta dell’Assessore per l’energia e per i servizi di pubblica utilità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

#### Art. 5.

##### *Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali*

1. Al fine della gestione del servizio idrico integrato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Autorità di Bacino Unica Regionale, sentita la competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana e l’Associazione dei Comuni Siciliani (ANCI), l’Assessore per l’energia e per i servizi pubblici individua, in un numero non inferiore a 5 e non superiore a 9, gli Ambiti Territoriali Ottimali tendenzialmente coincidenti con i bacini idrografici e nel rispetto della sostenibilità economico-finanziaria e tecnica, del numero di utenti serviti, delle risorse idriche, nonché dell’estensione territoriale e delle infrastrutture presenti nel territorio.

2. In ogni Ambito Territoriale Ottimale, di cui al comma 1, è costituita un’Assemblea Territoriale Idrica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ATO che eleggono il Presidente dell’Assemblea che esercita le funzioni già attribuite dalle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di cui all’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. L’Assemblea Territoriale Idrica provvede a svolgere le seguenti funzioni:

- a) approva lo statuto contenente le norme di funzionamento dell'Assemblea;
- b) approva ed aggiorna il Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo numero 152 del 3 aprile 2006, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio;
- c) approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico;
- d) approva il Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
- e) approva il Piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;
- f) affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa Convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio;
- g) definisce gli standard qualitativi del servizio;
- h) approva la Carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- i) elegge, nel rispetto dei componenti degli ATO, i propri delegati al "Comitato di consultazione permanente sul Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia" di cui all'articolo 3;
- l) delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti.

4. In sede di approvazione ed aggiornamento dei Piani operativi triennali di cui al comma 3, lettera e), le Assemblee territoriali idriche prevedono adeguate modifiche alle condutture idriche di adduzione in acciaio per dotarle di impianti di protezione catodica.

5. Entro 90 giorni dall'individuazione degli Ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, i Comuni aventi caratteristiche territoriali e idrografiche non omogenee con l'ambito di appartenenza, possono deliberare di far parte di altro ambito territoriale ottimale, purché confinante, previo parere favorevole dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità espresso entro trenta giorni dalla suddetta deliberazione.

6. La gestione dei sistemi acquedottistici relativi al servizio idrico integrato, dei servizi e delle opere idriche di captazione, di accumulo, di potabilizzazione e di adduzione, individuati nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, è affidata ai gestori del servizio idrico integrato in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, così come individuati al comma 1.

#### Art. 6.

##### *Gestione del servizio idrico integrato*

1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari.

2. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, le Assemblee Territoriali Idriche, di cui all'articolo 5 comma 2, affidano la gestione delle acque, mediante servizio idrico integrato, ad Enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra Comuni.

3. Compatibilmente con i criteri di cui al comma 1, dell'articolo 5, ove si rendesse necessario, il servizio idrico integrato può essere affidato, in ogni ambito territoriale ottimale, a più gestori pubblici che dispongano delle strutture e dei mezzi per la gestione del ciclo integrato dell'acqua.

4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la costituzione di sub ambiti, composti da più Comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio.

5. I Comuni che si trovino in particolari condizioni geografiche, idrogeologiche, tali da rendere anti economica la gestione associata del servizio, possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato.

6. Le società a capitale interamente pubblico continuano a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall'Ente o dagli Enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni:

- a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;
- b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici proprietari;
- c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.

7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente o gli enti pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 6, mediante adozione di apposita delibera del Consiglio Comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 6 apportando, ove occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata dell'affidamento del servizio idrico integrato alle predette società.

8. Le società di cui al comma 6 che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel territorio da servire, possono assumere la gestione del sistema idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale ovvero dell'Area metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l'ente o gli enti locali interessati.

9. Nelle Convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato è previsto un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti utilizzato, secondo modalità definite dalle Assemblee territoriali idriche, esclusivamente per il pagamento delle bollette afferenti il servizio idrico integrato. I beneficiari del suddetto Fondo sono individuati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di altri indicatori reddituali, quali attestazioni che certifichino la condizione di

indigenza, di disoccupazione ovvero di mancata percezione di reddito. Il Fondo è alimentato, per il primo anno, attraverso le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Decorso il primo anno dalla sua istituzione, il Fondo è alimentato mediante un accantonamento a carico del gestore, nella misura pari allo 0,2% del fatturato complessivo annuo. Con decreto dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l'Assessore per la famiglia, politiche sociali e lavoro, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

#### Art. 7. *Regime Transitorio*

1. Nelle more della definizione degli ambiti di cui all'articolo 5 e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore le attuali perimetrazioni degli Ambiti territoriali ottimali e conservano efficacia gli strumenti di pianificazione esistenti.

2. Sino alla costituzione delle Assemblee territoriali idriche, in luogo dei delegati di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i Commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d'ambito partecipano al Comitato permanente dell'Autorità di Bacino.

3. Le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d'ambito, coincidenti con i commissari straordinari di cui alla legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, articolo 1, commi 3 e 4, in ciascun Ambito territoriale ottimale di ciascuna provincia, sono prorogate sino alla costituzione degli ATO di cui all'articolo 5. Gli stessi continuano ad avvalersi del personale in servizio presso le soppresse Autorità d'ambito con costi a carico della tariffa del servizio idrico.

4. Al personale delle società affidatarie del servizio idrico integrato che hanno cessato l'attività al 31 dicembre 2014 si applica, sussistendone le condizioni e verificato il fabbisogno, quanto previsto dall'articolo 173 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le Autorità d'ambito in liquidazione sono riunite in un'unica gestione liquidatoria presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti che delega i controlli dei documenti contabili all'Ufficio speciale alle dipendenze dell'Assessore regionale per l'economia e che garantirà la distinzioni delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singola Autorità soppressa fino al termine delle operazioni di liquidazione. L'assunzione della funzione liquidatoria da parte del predetto Dipartimento regionale non comporta novazione dei rapporti giuridici pregressi né oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla gestione liquidatoria.

6. Le Assemblee territoriali idriche anche al fine di consentire il più rapido allineamento delle attuali gestioni alle finalità ed agli obiettivi della presente legge, valutano la sussistenza dei presupposti per l'eventuale revoca delle aggiudicazioni e degli affidamenti effettuati sulla base della normativa abrogata con i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, nn. 113 e 116, nonché ai sensi dell'articolo 49, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e comunque nel rispetto della normativa vigente, adottando i conseguenti provvedimenti.

7. Le aziende industriali operanti nella Regione, entro 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riutilizzano l'acqua impiegata all'interno dell'impianto con la sola reintegrazione del quantitativo disperso nel processo industriale e con esclusione, ove possibile, del prelievo diretto di acqua proveniente da falda.

8. I comuni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n.2, continuano la gestione diretta del servizio idrico integrato fino al termine di un anno dall'avvenuta definizione degli ambiti di cui alla presente legge.

#### Art. 8.

##### *Gestione del sistema acquedottistico della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile*

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di cui all'articolo 2 valuta la sussistenza dei presupposti per l'eventuale esercizio del diritto di recesso dalla Convenzione con Siciliacque S.p.A. ed in ogni caso avvia le procedure per la revisione della stessa al fine di allinearla ai principi generali dell'ordinamento giuridico statale e comunitario diretti a garantire la possibilità di accesso, secondo criteri di solidarietà, all'acqua in quanto bene pubblico primario, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché alle direttive emanate dall'Autorità nazionale per l'energia elettrica ed il gas.

#### Art. 9.

##### *Personale delle sopresse Autorità d'Ambito Ottimale*

1. Al compimento delle attività di cui al comma 3, dell'articolo 7, il personale a tempo indeterminato proveniente da Pubbliche Amministrazione ed inserito nei ruoli delle sopresse Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali transita, unitamente alle funzioni, alle Assemblee territoriali idriche di cui all'articolo 5, che provvede alla relativa assegnazione, per le attività inerenti alle proprie competenze, anche a livello decentrato.

2. Le Assemblee territoriali idriche applicano al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.

3. I rapporti di lavoro a tempo determinato in essere presso le forme di cooperazione di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione del 7 agosto 2001 alla data del 31 dicembre 2012, continuano con le Assemblee territoriali idriche di cui all'articolo 5 della presente legge fino alla loro naturale scadenza.

4. Gli oneri finanziari per il personale di cui al presente articolo sono coperti dai proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Con decreto dell'Assessorato regionale dell'energia ed i servizi di pubblica utilità sono fissate le modalità di ripartizione dei predetti oneri a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.

#### Art. 10.

##### *Strumento di democratica partecipazione per il servizio idrico integrato*

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali prevedono strumenti di partecipazione alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione dei lavoratori del servizio idrico integrato e degli abitanti del territorio. Ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al presente comma sono disciplinati negli statuti degli enti locali.

2. Entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Presidente della Regione istituisce il Comitato consultivo permanente degli utenti e il tavolo consultivo permanente sulle tariffe di cui all'articolo 50, commi 1 e 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

3. All'articolo 50, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono aggiunte le seguenti lettere:

f) può proporre una valutazione preventiva degli impatti delle politiche di settore sul sistema ambiente;

g) partecipa al processo di condivisione delle scelte e delle azioni necessarie alla verifica del raggiungimento degli obiettivi.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni relative ai comuni che non hanno consegnato gli impianti*

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 2/2013 uniformano i propri modelli gestionali ai criteri stabiliti dalla presente legge anche ai sensi dell'articolo 6, comma 5.

2. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità destina i finanziamenti previsti per l'adeguamento degli impianti di depurazione e reti idriche anche ai comuni degli ambiti privi del soggetto gestore e ai comuni di cui al comma 1.

#### Art. 12.

##### *Erogazione quantitativo minimo vitale d'acqua*

1. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona.

2. L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona.

3. Il costo derivante di cui ai commi 1 e 2 è garantito nei limiti delle risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato.

Art. 13  
*Modelli tariffari*

1. La Giunta regionale, su proposta delle Assemblee territoriali idriche, approva i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, sulla base di quanto disposto dall'articolo 154 del Decreto legislativo 152/2006, ossia che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata dalla qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento delle Assemblee territoriali idriche, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio 'chi inquina paga'. Tutte le quote delle tariffe del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

Art. 14  
*Istituzione Commissioni tecniche presso gli ATO idrici posti in liquidazione*

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, istituisce presso gli ATO idrici posti in liquidazione, che abbiano già affidato la gestione del S.I.I. ad enti di diritto privato, commissioni tecniche allo scopo di verificare eventuali inadempimenti contrattuali, sulla base delle convenzioni stipulate e in ottemperanza dell'art. 49 della L.R. 11/2010.

2. Le commissioni indicate al comma precedente sono presiedute dai commissari degli ATO idrici posti in liquidazione e composte da tre sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, da un rappresentante delle OO.SS., da un rappresentante dei comitati cittadini per l'acqua pubblica e da un funzionario del Dipartimento Acque e Rifiuti dell'Assessorato regionale all'Energia.

3. Tutti i componenti le commissioni vengono designati dagli organismi di rispettiva appartenenza e non hanno diritto ad alcun compenso per la loro attività.

4. Entro 90 gg. Dalla loro istituzione le Commissioni tecniche formalizzano, mediante relazione scritta, le loro osservazioni in ordine a quanto indicato al comma 1. In caso di accertati inadempimenti contrattuali degli enti di diritto privato gestori del S.I.I., le istituite commissioni avanzano al Presidente della Regione una proposta di risoluzione anticipata delle convenzioni stipulate.

5. In attesa della definitiva applicazione dei principi e delle norme previste dalla presente legge, le Commissioni di cui al comma 1 avanzano all'Assessore all'Energia soluzioni per calmierare le tariffe del servizio idrico integrato in tutti i Comuni aderenti al Consorzio d'ambito, al fine di evitare disagi e problemi di ordine sociale tra la popolazione.

Art. 15  
*Disposizione finale ed entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 455 – *"Disciplina in materia di risorse idriche"*. Iniziativa governativa. Presentato dal Presidente della Regione On. Rosario Crocetta su proposta dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità Nicolò Marino l'11 giugno 2013. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e Territorio' (IV) il 12 giugno 2013.

Disegno di legge n. 125 – *"Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Adeguamento della disciplina del servizio idrico alle risultanze del referendum popolare del giugno 2011"*.

Iniziativa parlamentare. Presentato dagli onorevoli Panepinto, Digiacomio, Maggio, Panarello il 14 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e Territorio' (IV) il 15 gennaio 2013.

Disegno di legge n. 102 - *"Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia"*. Iniziativa popolare. Presentato il 24 novembre 2010. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e Territorio' (IV) il 10 gennaio 2013.

Disegno di legge n. 106 - *"Disposizioni per la gestione delle acque e la ripubblicizzazione del servizio idrico"*. Iniziativa parlamentare. Presentato dall'onorevole Ragusa l'8 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e Territorio' (IV) il 10 gennaio 2013.

Disegno di legge n. 158 - *"Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia"*. Iniziativa dei Consigli comunali. Presentato il 18 marzo 2010. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e Territorio' (IV) il 17 gennaio 2013.

Disegni di legge 455, 125, 102, 106, 158 abbinati dalla Commissione nella seduta n. 46 del 13 giugno 2013.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 46 del 13 giugno 2014, n. 48 del 19 giugno 2013, n. 53 del 03 luglio 2013, n. 54 del 09 luglio 2013, n. 55 del 10 luglio 2013, n. 57 del 17 luglio 2013, n. 61 del 23 luglio 2013, n. 62 del 24 luglio 2013, n. 63 del 30 luglio 2013, n. 64 del 31 luglio 2013, n. 65 del 07 agosto 2013, n. 68 del 24 settembre 2013, n. 70 dell'1 ottobre 2013, n. 71 dell'8 ottobre 2013, n. 76 del 30 ottobre 2013, n. 80 del 19 novembre 2013 .

Inviato per la Commissione Bilancio nella seduta n. 80 del 19 novembre 2013.

Rinviato in Commissione nella seduta n. 141 del 23 settembre 2014.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 141 del 23 settembre 2014, 150 del 14 ottobre 2014, n. 152 del 28 ottobre 2014, n. 163 del 02 dicembre 2014, n. 204 del 14 aprile 2015, 208 del 05 maggio 2015, n. 216 del 26 maggio 2015.

Inviato per la Commissione Bilancio nella seduta n. 216 del 26 maggio 2015.

Rinviato in Commissione il 9 luglio 2015.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 230 del 16 luglio 2015.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 230 del 16 luglio 2015.

Relatore: on. Barbagallo Anthony Emanuele.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...